



COMUNE DI FANO (PU)	
RICHIESTA DI AVVIO PROCEDIMENTO DI VERIFICA (ART. 6 L.R. 7/2004)	
Progetto: ATTIVAZIONE DI UN DISTILLATORE PER IL RECUPERO DI SOLVENTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA (R2)	
Ditta: EUROPAINT SRL SEDE LEGALE: VIA C. PASCARELLA, 63 - 00153 ROMA (RM) SEDE IMPIANTO: VIA TONIOLO, 15/A - 61032 FANO (PU)	
RELAZIONE TECNICA	
Data: 20.09.2011	

INDICE

PREMESSA.....	2
1 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO.....	3
1.1 NATURA E FINI DEL PROGETTO	3
1.2 DIMENSIONI DEL PROGETTO.....	8
1.3 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI.....	10
1.4 PRODUZIONE	10
1.5 PRODUZIONE DI RIFIUTI	11
1.6 INQUINAMENTO E DISTURBI AMBIENTALI	11
1.7 RISCHIO DI INCIDENTI.....	11
1.8 IMPATTO SUL PATRIMONIO NATURALE E STORICO	12
2 UBICAZIONE DEL PROGETTO.....	14
2.1 DESCRIZIONE DEL SITO	14
2.2 VINCOLI	15
3 CARATTERISTICHE DELL'IMPATTO POTENZIALE.....	39
4 ALLEGATI	43
4.1 ALLEGATI.....	

PREMESSA

La ditta **EUROPAINT SRL** con sede legale nel Comune di Roma (RM) in via C. Pascarella, 63 ed unità produttiva nel Comune di Fano (PU) in via Toniolo, 15/A, si occupa della verniciatura di accessori in legno.

La ditta intende avviare un impianto di distillazione per la rigenerazione di solventi utilizzati per il lavaggio e la pulizia degli accessori impiegati per la miscelazione e l'applicazione delle vernici.

Il progetto rientra tra le tipologie elencate nella parte II, allegato IV del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.: "Impianti di smaltimento e recupero rifiuti pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.". Per questo motivo, si richiede l'avvio della procedura di verifica, rivolta a stabilire se il progetto debba essere assoggettato o meno alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

L'intervento è localizzato nel Comune di Fano in località Bellocchi, ad una distanza di circa 3.200 m dal confine con il Comune di San Costanzo.

Ai sensi dell'art. 2 comma I lettera i, della Legge Regionale n. 7 del 14.04.2004, si definiscono comuni interessati: "i comuni nel cui territorio vengono localizzati gli impianti, le opere, gli interventi ed i cantieri necessari per la loro realizzazione, o il cui territorio è interessato dal connesso impatto ambientale"; considerata la tipologia del progetto in esame, non si ritiene che la realizzazione dello stesso produrrà impatti ambientali significativi sui comuni limitrofi.

La seguente relazione tecnica contiene una descrizione del progetto con i dati necessari per individuare, analizzare e valutare la sua natura, le sue finalità e la sua conformità urbanistica, ambientale e paesaggistica.

1 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

1.1 NATURA E FINI DEL PROGETTO

La ditta EUROPAINT SRL con sede legale nel Comune di Roma (RM) in via C. Pascarella, 63 ed unità produttiva nel Comune di Fano (PU) in via Toniolo, 15/A, si occupa della verniciatura di accessori in legno.

Il progetto in esame riguarda l'attivazione di un distillatore per il recupero di solventi (R2) in procedura semplificata.

Descrizione del ciclo produttivo dell'azienda.

Il ciclo tecnologico prevede le seguenti fasi di lavorazione:

- Applicazione tinta
- Essiccazione
- Carteggiatura
- Applicazione fondo
- Essiccazione
- Carteggiatura
- Applicazione finitura
- Essiccazione finitura

Per la fase di applicazione l'azienda usufruirà di un impianto di verniciatura a "carosello" e di 3 cabine di verniciatura.

Il progetto in esame consiste nella attivazione dell'impianto per il recupero di soluzioni di solventi esausti (**codice CER del rifiuto: 140603**) mediante un processo di distillazione (**attività di recupero parte IV allegato C del D.Lgs. 152/06: R2**). Il rifiuto da recuperare proviene dal lavaggio e dalla pulizia degli accessori utilizzati per la preparazione e per l'applicazione della vernice a base solvente.

Tutte le attività legate al processo di distillazione saranno svolte all'esterno del fabbricato, in particolare le attività di distillazione, di stoccaggio solvente rigenerato e di solvente esausto saranno svolte sotto una tettoia mobile in telone con pavimentazione asfaltata, come da planimetria allegata. I residui di distillazione saranno collocati pochi metri più lontano sempre sotto tettoia.

Le fasi di pulizia accessori saranno svolte manualmente dal personale addetto alla fase di applicazione vernici, per queste operazioni saranno dotati di guanti e idonee mascherine di protezione delle vie respiratorie.

Le attività di lavaggio degli accessori saranno svolte in base alle necessità produttive ovvero principalmente quando si necessita un cambio di colore e/o comunque a fine turno. Al fine di evitare fuoriuscite di liquido durante gli spostamenti dal locale verniciatura all'esterno del fabbricato i contenitori impiegati saranno muniti di coperchio o non saranno mai riempiti sino all'orlo.

I contenitori impiegati per lo stoccaggio del solvente esausto, saranno in metallo dalla capacità di 25 litri.

Il liquido verrà manualmente trasferito all'interno del bollitore, terminato il carico si procederà alla chiusura ermetica del coperchio e all'accensione della resistenza.

Il personale addetto sarà istruito sull'uso e sul funzionamento del distillatore e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione. Sarà dotato di guanti, mascherine per la protezione delle vie respiratorie ed indosserà indumenti antistatici.

Il processo di distillazione, della durata di circa 5 ore, è suddiviso in due fasi, la prima è di separazione della sostanza volatile dalle sostanze non volatili, la seconda è di condensazione dei vapori delle sostanze volatili.

In pratica la miscela di solvente ed inquinante è portata ad ebollizione in un bollitore solidale con una intercapedine contenente olio diatermico riscaldato da resistenze elettriche; i vapori di solvente prodotti sono convogliati in un condensatore a serpentino, raffreddato ad aria, e riportati in fase liquida.

Il solvente condensato fuoriesce dall'apparecchio e raccolto in appositi contenitori metallici dalla capacità di 25 litri cad/uno.

Terminato il processo di distillazione si arresterà il riscaldamento del serbatoio mentre il ventilatore di condensazione rimarrà in funzione per ulteriori 20 minuti.

Prima di procedere allo scarico dei residui di distillazione sarà necessario attendere che la temperatura dell'olio diatermico sia scesa sotto ai 50 °C.


A seguire si procederà con la pulizia del serbatoio dalle polveri di distillazione. A differenza di altri comuni distillatori questa operazione viene condotta facendo ruotare su se stesso il serbatoio di

distillazione. Le polveri di distillazione raccolte saranno stoccate all'interno di big bag da 1 mc così come previsto dalla normativa vigente.

Così come previsto dalla normativa vigente il rifiuto polverulento sarà smaltito al raggiungimento complessivo di 10 mc di rifiuti pericolosi o in ogni caso , allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non avrà durata superiore ad un' anno (art 183, comma 1, lettera bb), della Parte IV del D.Lvo 152/06).

In prossimità del distillatore saranno affissi segnali di pericolo, divieto di fumare e di divieto di accesso al personale non addetto.

In sintesi:



1. La fase di applicazione vernice avviene sia all'interno delle cabine di verniciatura che nell'impianto a "carosello".
2. A seguito di una nuova formulazione di colore e comunque a fine giornata gli accessori utilizzati per la verniciatura vengono lavati e puliti con solvente. Il liquido di risulta viene stoccato in fusti all' esterno del fabbricato in prossimità del distillatore sotto una tettoia mobile.
3. Le parti principali del distillatore sono:
 - Bollitore: il solvente sporco verrà versato all'interno del bollitore e mediante riscaldamento si raggiungerà la temperatura di evaporazione. Il riscaldamento è garantito da resistenze elettriche, mentre il conduttore di calore utilizzato è olio diatermico esente da PCB e PCT. Il serbatoio di capacità di carico pari a max 60 litri è in acciaio INOX.
 - Condensatore a serpentina con sistema di raffreddamento ad aria, nel quale vengono resi liquidi i vapori prodotti;
 - Dispositivo per lo scarico del prodotto finito (solvente pulito da riutilizzare).
Dalla serpentina di condensazione il liquido recuperato per mezzo di un tubo viene introdotto all'interno del fusto in metallo;
 - Dispositivo per lo scarico del residuo di distillazione per mezzo di rotazione del bollitore.

Di seguito riportiamo un quadro sintetico delle caratteristiche del distillatore:

Produttore	FORMECO
Modello	DQi60
Potenza installata	4,5 Kw
Temperatura di esercizio max	225 °C
Capacità di carico	Max 60 lt.
Produzione oraria	da 9 a 11 lt.

4. Il solvente, rigenerato a seguito del processo di distillazione, verrà raccolto in contenitori di metallo e successivamente inviato alla produzione.
Terminata la fase di raffreddamento il bollitore verrà ribaltato e la polvere di distillazione verrà raccolta e stoccata in appositi big bag.

1.2 DIMENSIONI DEL PROGETTO

Impianto di distillazione

L'impianto di distillazione impiegato per il recupero dei solventi avrà le seguenti caratteristiche:

1. Impianto di Distillazione FORMECO modello **DQi60**

Altezza	165 cm
Larghezza	90 cm
Profondita'	130 cm
Rumorosità	64 dBA
Peso	400 Kg



Ambiente di installazione degli impianti

L'impianto sarà posizionato all'esterno del fabbricato sotto una copertura mobile in telone, in area riservata per mezzo di apposita recinzione, la pavimentazione è completamente asfaltata.

Sotto la tettoia l'area riservata all'impianto di distillazione avrà le seguenti caratteristiche:

Larghezza	4,0 metri
Lunghezza (profondità)	4,0 metri
Altezza	3,7 metri
Superficie	16 mq
Volume	59,2 mc

Ambiente per lo stoccaggio del solvente esausto.

Il solvente esausto sarà stoccato in prossimità del distillatore sotto la stessa tettoia, i contenitori utilizzati saranno dei fusti in metallo dalla capacità di 25 litri cadauno.

Ambiente per lo stoccaggio dei rifiuti di distillazione

Il residuo di distillazione si presenterà in uno stato fisico polverulento di colore grigio scuro.

La polvere stoccata in big-bag sarà collocato in prossimità del distillatore sotto la stessa tettoia al riparo dalle intemperie.

1.3 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI

Per l'attivazione dell'impianto di distillazione non occorreranno significativi utilizzi di risorse naturali, in quanto il funzionamento degli stessi avviene solamente mediante l'impiego di modeste quantità di energia elettrica.

1.4 PRODUZIONE

Il progetto in esame ha come scopo quello di recuperare solventi sporchi mediante distillazione, pertanto il prodotto finale di tale processo è del solvente nelle forme usualmente commercializzate. Si prevede un ciclo di lavoro al giorno per tre giorni alla settimana. Per ogni ciclo è previsto un recupero di circa 55 litri al giorno di miscele di solventi sporchi, con un rendimento stimato di circa l'85 % di prodotto riutilizzabile.

	Quantità di rifiuti avviati al recupero <u>Codice CER 140603</u>	Quantità di prodotto ottenuto dal recupero
Giorno	55 lt x 0,8 kg/lt (densità) = 44 kg	37,4 kg
Anno	(44 kg x 144 giorni) = 6,336 tonnellate	5,38 tonnellate

Le perdite di processo sono stimate intorno al 4-5%.

1.5 PRODUZIONE DI RIFIUTI

Alla fine di ciascun ciclo di distillazione la quantità di residuo che si produce è circa il 10% del totale della miscela trattata. Pertanto verranno prodotte mediamente nel corso dell'anno circa 0,63 tonnellate di residuo. Oltre al residuo distillazione verrà gestito anche l'olio diatermico che come da manuale verrà sostituito periodicamente.

Rifiuto	Codice CER	Quantità di rifiuto prodotto annualmente
Polveri di distillazione	140605. Fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi	0,63 tonnellate

1.6 INQUINAMENTO E DISTURBI AMBIENTALI

Le principali matrici ambientali a cui fare riferimento sono le seguenti:

Matrice	Pertinente	Motivo
Aria	Si	Possibili sfiati di vapore (impianto a ciclo chiuso)
Acqua	No	Non si generano acque reflue di processo
Rumore	Si	Rumorosità dell'impianto
Rifiuti	Si	Rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero
Suolo e sottosuolo	Si	Possibili sversamenti accidentali di prodotto
Salute umana	Si	Possibili rischi di incidenti
Paesaggio	No	Caratteristiche e dimensioni del progetto con impatto nullo sul paesaggio
Mobilità	No	Nessun incremento del traffico indotto dall'azienda

1.7 RISCHIO DI INCIDENTI

L'incendio e l'esplosione costituiscono i maggiori rischi legati all'utilizzazione dei distillatori.

I solventi da recuperare ed i loro vapori sono infatti generalmente infiammabili e l'entità del pericolo dipende dalle caratteristiche e dallo stato di tutti i componenti presenti.

Il rischio di incendio e di esplosione esiste non soltanto quando la macchina è in funzione, ma anche nel corso delle operazioni collegate e, in via generale, in tutte le operazioni in cui vengono emessi vapori infiammabili in quantità significative.

Fughe di vapori possono verificarsi ad esempio per cattiva tenuta nelle guarnizioni o nei raccordi, oppure per un difetto di raffreddamento del condensatore. Questi problemi possono essere riscontrati a seguito di una gestione o di una manutenzione errata od insufficiente dell'impianto. Durante l'esercizio l'incendio può essere dovuto ad un surriscaldamento, alla presenza di elettricità statica o alla presenza di punti caldi nelle vicinanze dei vapori.

Si deve tenere conto del pericolo d'incendio all'esterno dell'impianto qualora il prodotto da distillare, il solvente distillato, oppure i residui della distillazione fuoriescano. Esiste invece pericolo di esplosione se la temperatura del prodotto è superiore al punto di esplosione inferiore. Vi possono essere tali fuoriuscite in presenza di:

- perdite sul bollitore o sul condensatore
- perdite sulle giunture delle parti d'impianto attraversate da prodotti sotto forma di vapore oppure liquido
- insufficiente raffreddamento del condensatore
- usura del dispositivo che evita le sovrappressioni
- perdite da valvole di scarico residui, oppure di provini
- sovraccarico del bollitore, oppure del serbatoio di raccolta del distillato
- spruzzi incontrollati di liquidi (per esempio sciogliendo otturazioni, oppure per evaporazione istantanea).

Si è in presenza di evaporazione istantanea anche quando il prodotto da distillare contiene componenti basso bollenti, oppure prodotti (per esempio acqua) che portano ad una forma di azeotropi, con abbassamento del punto di ebollizione nel prodotto da distillare.

1.8 IMPATTO SUL PATRIMONIO NATURALE E STORICO

Il sito non ricade in aree di particolare pregio naturalistico e storico. Non sono presenti aree SIC/ZPS come da pianta riportata



2 UBICAZIONE DEL PROGETTO

2.1 DESCRIZIONE DEL SITO

L'area è individuata nella C.T.R. 1:10.000 nella sezione 281010 in zona ricadente, secondo il P.R.G. vigente, D1 (Zone produttive a carattere industriale e/o artigianale esistenti).



2.2 VINCOLI

Il PRG attuando il disposto del P.P.A.R. individua all'interno del territorio comunale, le aree da assoggettare a specifica tutela, al fine di salvaguardare il patrimonio paesistico-ambientale e storico-culturale esistente nel Comune.


Il progetto in esame si inserisce in zona D1 (Zone produttive a carattere industriale e/o artigianale esistenti) priva di vincoli paesaggistici secondo quanto riportato dal PRG vigente con assenza di elementi o aree di tutela.

Riportiamo a seguire lo stralcio del PRG vigente















Comune di Fano	
<p>E1 Agricole</p> <p>E3 Agricole di rispetto</p> <p>E4 Agricole di conservazione naturalistica</p> <p>F2 Verde per attrezzature sportive</p> <p>F4 Verde privato</p> <p>P1 Viabilità veicolare di progetto</p> <p>P2_pr Parcheggi di progetto</p> <p>P4_es Viabilità pedonale e ciclabile esistente</p> <p>P5 Stazione autocorriere</p> <p> Compatti</p> <p> Centri abitati</p> <p> Sottopassi</p> <p>Zone a vincolo speciale</p> <p> Art. 59 - Edifici di valore storico-architettonico</p> <p> Art. 78 - V1 Fasce di rispetto stradale</p> <p> Art. 82 - V5 Zona di rispetto dei pozzi comunali</p> <p> Art. 83 - V6 Fasce di rispetto centrali elettriche</p> <p> Art. 84 - V7 Fasce di rispetto per depuratori</p> <p> Art. 87 - V10 Soprasuoli percorsi dal fuoco</p> <p> Pozzi idrici comunali</p> <p> Art.71 c.7 strada aeroporto</p> <p>Geo-Geomorfo-Idrogeologico</p> <p> Art. 6 - Emergenze idrogeologiche</p> <p> Art. 8 - Corsi d'acqua</p> <p> Art. 9 - Linea fittizia crinale 1° Classe</p> <p> Art. 9 - Linea fittizia crinale 2° Classe</p> <p> Art. 9 - Linea fittizia crinale 3° Classe</p> <p> Art. 10 - Versanti</p> <p> Art. 11 - Litorale marino</p> <p>Rischio frane</p> <p> P1 Pericolosità Frane moderata</p> <p> P3 Pericolosità Frane elevata</p> <p>Rischio esondazioni</p> <p> R1 Rischio Esondazione moderato</p> <p> R3 Rischio Esondazione elevato</p> <p>Territoriali</p> <p> art.23 Area B</p> <p> art.23 Area V</p> <p> Vincolo paesistico(D.Lgs.42/2004)</p> <p> Fabbricati</p> <p> Idrografia</p> <p> Curve di livello</p> <p> Giardini</p>	<p>E2 Agricole con presenza di valori paesaggistici</p> <p>E4 Agricole di ristrutturazione ambientale</p> <p>F1 Verde attrezzato</p> <p>F3 Verde a servizio della balneazione</p> <p>F5-F6-F7-F8 Zone per attrezzature di pubblico interesse</p> <p>P2_es Parcheggi esistenti</p> <p>P3 Attrezzature di assistenza stradale</p> <p>P4 Viabilità pedonale e ciclabile di progetto</p> <p>P6 Zone ferroviarie</p> <p> Art. 59 - Ambito tutela edifici di valore storico-architettonico</p> <p> Art. 79 - V2 Fasce di rispetto cimiteriale</p> <p> Art. 82 - V5 Zona di protezione dei pozzi comunali</p> <p> Art. 83 - V6 Fasce di rispetto elettrodotti</p> <p> Art. 86 - V9 Fasce di rispetto per ferrovia</p> <p> Art. 87 bis - V11 Aree allagate dall'esondazione del fiume Metauro nel novembre del 2005</p> <p> Art. 7 - Pericolosità geo-idrologica e sismica</p> <p> Art. 9 - Linea fittizia crinale</p> <p> Art. 9 - Linea fittizia crinale 2° Classe</p> <p> Art. 9 - Linea fittizia crinale 3° Classe</p> <p> Art. 11 - Costa a bassa compromissione</p> <p> P2 Pericolosità Frane media</p> <p> P4 Pericolosità Frane molto elevata</p> <p> R2 Rischio Esondazione medio</p> <p> R4 Rischio Esondazione molto elevato</p> <p> art.23 Area C</p>







ZONIZZAZIONE ACUSTICA



LEGENDA

-  Aree di contatto anomalo
-  Fascia di rispetto ferrovia
-  Fascia di rispetto strade di tipo A,B, Ca, Cb
-  Scuola non protetta in classe I
-  Ospedale non protetto in classe I
-  Scuola
-  Ospedale
-  Edifici
-  Strade da PRG
-  Strade e accessori
-  Ferrovia
-  Aree di spettacolo

Classi acustiche: limite Leq(A) diurno/notturno

-  1 (50/40)
-  2 (55/45)
-  3 (60/50)
-  4 (65/55)
-  5 (70/60)
-  6 (70/70)

“ESTRATTO N.T.A. COMUNE DI FANO”

ZONE PRODUTTIVE

D1 – ZONE PRODUTTIVE A CARATTERE INDUSTRIALE E/O ARTIGIANALE ESISTENTI

1. Le zone D1 sono le zone produttive esistenti a carattere industriale e/o artigianale, e cioè sono quelle alle quali le previsioni dello strumento urbanistico generale attribuiscono una funzione di completamento degli insediamenti industriali e/o artigianali esistenti.

VINCOLI SPECIALI

ZONE A VINCOLO SPECIALE

1. Le zone a vincolo speciale sono le aree individuate sulla base di specifiche normative, che si sovrappongono alla zonizzazione di cui ai capitoli precedenti del presente Titolo, dettando particolari prescrizioni restrittive all'edificazione ivi prevista.

2. Dette zone si dividono in:

V1 – Fasce di rispetto stradale;

V2 – Fasce di rispetto cimiteriale;

V3 – Aree di vincolo paesistico;

V4 – Aree di vincolo archeologico;

V5 – Zone di rispetto dei pozzi comunali;

V6 – Fasce di rispetto di centrali elettriche e di elettrodotti;

V7 – Fasce di rispetto per i depuratori;

V8 – Fasce di rispetto per metanodotti e gasdotti;

V9 – Fasce di rispetto per ferrovia.

V10 - Aree i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco

Art. 82

V5 – Zone di rispetto dei pozzi comunali

1. Le zone V5 sono le zone di rispetto dei pozzi idrici comunali, e sono stabilite - ai sensi del art. 5 D.Lgs 258/00 - al fine di assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano.

2. Sono stabilite aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione: le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto si riferiscono alle sorgenti, ai pozzi ed ai punti di presa; le zone di protezione si riferiscono ai bacini imbriferi ed alle aree di ricarica delle falde.

3. La zona di tutela assoluta è adibita esclusivamente ad opere di presa ed a costruzioni di servizio; deve essere recintata e provvista di canalizzazione per le acque meteoriche ed ha un'estensione di raggio non inferiore a ml. 10, ove possibile.
4. Le zone di rispetto sono delimitate in relazione alle risorse idriche da tutelare e comunque hanno un'estensione di raggio pari a ml. 200 rispetto al punto di captazione dei pozzi comunali, così come indicata nella Tavola dal titolo "Indagine geologica per la determinazione delle zone di rispetto dei pozzi comunali" in scala 1:25.000.
5. Nelle zone di rispetto sono vietate le attività o destinazioni definite al comma 3 dell'art. 7 delle Norme del Sistema Paesistico Ambientale
6. Le norme di tutela di cui al precedente comma 5 valgono anche per le aree soggette a permessi di ricerca per captazione delle acque ad uso termale o per imbottigliamento, fino alla scadenza del permesso di ricerca.

SISTEMA PAESISTICO AMBIENTALE

GENERALITA'

Art. 1.

Applicazione del Piano

1. Il presente Piano Regolatore Generale individua gli ambiti di tutela definitivi, così come prescritto dall'art. 27 bis delle Norme tecniche di Attuazione del Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.), approvato Deliberazione del Consiglio Regionale delle Marche n.ro 197 del 03.11.1989.
2. Gli interventi edilizi sono pertanto subordinati al rispetto - oltre di tutte le prescrizioni previste per le rispettive zone omogenee - anche di quelle del Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.), che sono riportate nel presente Allegato.

NORME GENERALI

Art. 2.

Norme generali

1. Le zone omogenee - come classificate delle presenti Norme - comprendono ambiti territoriali nei quali l'attività edilizia è subordinata alla salvaguardia dei caratteri ambientali, alla tutela delle categorie costitutive del paesaggio agrario e al mantenimento della struttura naturale e antropica esistente, secondo quanto disposto dalle norme del Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.).

2. A tale proposito le zone suddette assumono come riferimento i seguenti livelli di tutela:

- a) tutela orientata, dove sono consentite parziali trasformazioni con modalità di intervento compatibili con gli elementi paesistici e ambientali del contesto;
- b) tutela integrale, in cui sono consentiti esclusivamente interventi di conservazione, consolidamento, ripristino delle condizioni ambientali e riqualificazione delle risorse paesisticoambientali.
- c) tutela specifica, in cui sono consentiti interventi particolari, variabili in rapporto al tipo e ai caratteri delle categorie costitutive del paesaggio.

3. In rapporto alla rilevanza dei valori paesistico-ambientali il territorio comunale viene suddiviso nei sottosistemi territoriali B (alto valore), C (qualità diffusa) e V (alta percettività visuale).

4. Gli interventi edilizi sono pertanto subordinati al rispetto - oltre di tutte le prescrizioni previste per le rispettive zone omogenee - anche a quelle del Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.), che sono riportate negli articoli del presente Allegato.

In caso di contrasto tra previsioni di Piano e Norme del Sistema Paesistico Ambientale prevarranno comunque quest'ultime.

5. Al fine di accrescere la qualità diffusa del territorio, saranno favoriti interventi, che previa analisi botanico - forestale, consentano:

- a. l'incremento e la diffusione delle formazioni ripariali autoctone, quali i saliceti (sia arborei che arbustivi), i pioppeti e gli ontaneti, al fine di favorire la creazione di un sistema territoriale interconnesso dal punto di vista biologico;
- b. la riqualificazione delle formazioni già esistenti, attraverso interventi di miglioramento della struttura della vegetazione, della composizione specifica e della disetaneità dei popolamenti vegetali. Andranno inoltre incoraggiati e favoriti interventi di controllo e contenimento di specie esotiche arboreo-arbustive (es. Robina pseudoacacia, Ailanthus altissima, Amorpha fruticosa, ecc.), comunemente rinvenibili lungo i corsi d'acqua. La loro progressiva sostituzione, dovrà avvenire con specie autoctone costituenti la vegetazione potenziale di un quel territorio.

Art. 3.

Tutela orientata

1. Nelle zone sottoposte a tutela orientata sono consentite le opere minori e complementari relative agli edifici esistenti, ed altre opere edilizie specificatamente realizzate per l'esercizio dell'attività agricola, ivi comprese le nuove abitazioni al servizio delle aziende agro-silvo-pastorali. Le opere vanno realizzate con modalità di intervento compatibili con gli elementi paesistico-ambientali del contesto, nel rispetto dei valori paesistici ed architettonici che lo caratterizzano.

2. In tali zone sono quindi vietati i seguenti interventi:

- a) ogni nuova altra edificazione, compresi gli interventi edilizi di tipo agro-industriale adibiti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; silos e depositi agricoli di rilevante entità; edifici ed impianti per allevamenti zootecnici;
- b) l'abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente, tranne le essenze infestanti e le piantate di tipo produttivo - industriale propriamente dette (non rientra in quest'ultima categoria la vegetazione costituita da alberi e arbusti, irregolarmente inframmezzati fra loro), con la precisazione che resta salvo quanto regolamentato dalla L.R. n.ro 8/1987 e successive e integrazioni, nonché quanto previsto dalla L.R. 22-7-2003 n.ro 16 per il solo miglioramento delle tartufaie controllate;
- c) l'apertura di nuove cave;
- d) la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli.

Art. 4.

Tutela integrale

1. Nelle zone sottoposte a tutela integrale - finalizzate alla tutela della categorie costitutive del paesaggio, alla conservazione dei beni che caratterizzano le categorie stesse e alla loro appropriata utilizzazione, alla salvaguardia e al recupero dell'equilibrio formale e funzionale dei luoghi circostanti - sono consentiti esclusivamente interventi di conservazione, consolidamento, ripristino delle condizioni ambientali protette, e sono ammessi quelli di trasformazione volti alla riqualificazione dell'immagine e delle specifiche condizioni d'uso del bene storico - culturale o della risorsa paesistico - ambientale considerata, esaltandone la potenzialità e le peculiarità presenti.

2. In tali zone sono quindi vietati i seguenti interventi:

- a) ogni nuova edificazione, nonché l'ampliamento degli edifici esistenti;
- b) l'abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente, tranne le essenze infestanti e le piantate di tipo produttivo - industriale propriamente dette (non rientra in quest'ultima categoria la vegetazione costituita da alberi e arbusti, irregolarmente inframmezzati fra loro), con la precisazione che resta salvo quanto regolamentato dalla L.R. n.ro 8/1987 e successive e integrazioni, nonché quanto previsto dalla L.R. n.ro 34/1987 per il solo miglioramento delle tartufaie controllate;
- c) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate di servitù di passaggio e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agro - silvo - pastorale;
- d) l'allestimento di impianti, di percorsi, o di tracciati per attività sportiva da esercitarsi con mezzi motorizzati;

- e) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di cui alla Circolare Ministero LL.PP. 09.02.1979 n.ro 400;
- f) l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti;
- g) la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli;
- h) la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi e materiali di tipo e colori tradizionali, salvo le recinzioni temporanee a servizio di colture specializzate che richiedano la protezione da specie faunistiche particolari.

Art. 5.

Esenzioni

1. Le prescrizioni di cui al presente Allegato non si applicano:

- a) alle aree urbanizzate, fatte comunque salve le disposizioni più restrittive ove previste dagli strumenti di pianificazione vigenti o da leggi statali o regionali e con esclusione delle aree costiere demaniali (Si intendono per aree urbanizzate le zone omogenee A, B e D di completamento, rispondenti ai requisiti di cui all'art. 2, lettera b, del D.M. 2 aprile 1968 n.ro 1444, anche se altrimenti denominate negli strumenti urbanistici, nonché le zone F, di cui al succitato decreto, già prevalentemente urbanizzate e parzialmente dotate di attrezzature); b) alle aree regolamentate dagli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica adottati o approvati prima dell'entrata in vigore del P.P.A.R.;
- c) alle aree regolamentate dagli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata, adottati o approvati prima dell'entrata in vigore del P.P.A.R., purché la relativa convenzione venga stipulata entro due anni decorrenti dalla stessa data; le aree di cui all'art. 51 della Legge n.ro 865/1971, purché localizzate entro la data di entrata in vigore del P.P.A.R.;
- d) per gli strumenti urbanistici attuativi vigenti relativi alle zone omogenee "A" valgono le seguenti disposizioni: nelle aree interne adiacenti della zona A, di cui al D.M. 2 aprile 1968 n.ro 1444, sono consentiti esclusivamente gli interventi, di cui all'art. 31 della Legge n.ro 457/1978. nei casi di ristrutturazione urbanistica, di cui alla lettera e) del suddetto articolo, gli interventi previsti non dovranno comunque alterare il profilo altimetrico, determinato dagli edifici di margine del centro storico.
- e) ai progetti di ampliamento funzionale degli edifici industriali, artigianali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi (alberghi, pensioni, campeggi) ed agricolo-produttivi esistenti, purché conformi agli strumenti urbanistici vigenti fino ad un massimo di superficie utile non superiore al 50% di quella esistente;
- f) alle opere relative ad interventi dichiarati indifferibili ed urgenti, conseguenti a norme o provvedimenti statali o regionali emanati a seguito di calamità naturali od avversità atmosferiche di

carattere eccezionale nonché a situazioni di emergenza connessa a fenomeni di grave inquinamento ambientale o ad interventi per la salvaguardia della pubblica incolumità;

g) alle seguenti opere pubbliche, oltre a quelle già comprese nei precedenti punti del presente articolo:

- alle opere pubbliche appaltate od in corso di esecuzione alla data del 15 ottobre 1987;
- alle opere pubbliche già autorizzate, ai fini paesistici, dallo Stato o dalla Regione, alla data del 15 ottobre 1987;
- alle opere pubbliche, i metanodotti e le opere connesse, nonché quelle di interesse pubblico realizzate dalla SIP e dall'ENEL, previa verifica di compatibilità ;
- alle eventuali varianti urbanistiche adottate dai comuni ai sensi dell'art. 1 della Legge n.ro 1/1978 e dell'art. 3 della Legge n.ro 291/1971, necessarie per la localizzazione delle predette opere pubbliche;
- agli impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, centrali e containers telefonici, cabine di decompressione del gas e simili;
- ai monumenti commemorativi civili e religiosi, di modesta entità, nonché le opere ricadenti nelle zone cimiteriali;
- alle opere ed interventi a carattere temporaneo connessi all'attività di ricerca ed esplorazione di idrocarburi e di risorse geotermiche;
- agli impianti a fune, le antenne, i ripetitori, previa verifica di compatibilità ambientale ;

h) le opere necessarie all'adeguamento degli impianti esistenti di smaltimento dei rifiuti alle disposizioni del D.Lgs. 3-4-2006 n.ro 152;

i) alle varianti urbanistiche conseguenti le procedure di cui al D.Lgs. 3-4-2006 n.ro 152, previa verifica di compatibilità ambientale ;

l) agli interventi previsti dagli artt. 31 e 32 della Legge 28 febbraio 1985 n.ro 47;

m) agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia, così come definiti dall'art. 3 del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001, e di consolidamento statico che non alterino la sagoma ed il volume degli edifici;

n) agli impianti zootecnici ed opere connesse, gli impianti agricoli destinati alla produzione, lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti per i quali è stato concesso un finanziamento pubblico alla data di entrata in vigore del P.P.A.R.;

o) agli impianti zootecnici approvati ai sensi del regolamento CEE 797/85, previa verifica di compatibilità ambientale ;

p) alle opere finanziate alla data di entrata in vigore del Piano alle comunità montane ed alla Regione Marche ai sensi dei regolamenti CEE 1760/1978 e 269/1979, previa verifica di compatibilità ambientale ;

- q) agli ampliamenti delle abitazioni in zona agricola, esclusi tutti gli edifici di valore storico architettonico normati dagli artt. 59 delle N.T.A. e dall'art. 19 delle norme del Sistema Paesistico-Ambientale, conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, di medesima caratteristica tipologica, fino ad un massimo del 20% della SUL dell'edificio esistente;
- r) all'estrazione di travertino e della pietra da taglio nonché le estrazioni di aggregati argillosi e sabbiosi necessari per la produzione di laterizi pregiati previa dichiarazione sulla destinazione d'uso dei materiali e verifica di compatibilità ambientale ; tale esenzione non si applica negli ambiti di tutela dei corsi d'acqua di 1a e 2a classe ed in quelli delle zone archeologiche.

SOTTOSISTEMA GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICO E IDROGEOLOGICO

Art. 6.

Emergenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche

1. Per emergenze geologiche si intendono le località dove sono ben visibili la serie stratigrafica umbro-marchigiana e le sue variazioni (serie continua, serie condensata, ecc.), gli elementi strutturali e sedimentologici che hanno un valore didattico e scientifico, nonché le località fossilifere e quelle in cui sono presenti minerali. Non sono presenti nel territorio comunale.
2. Per emergenze geomorfologiche si intendono le aree in cui sono presenti forre, gole, grotte, altipiani, morfologia glaciale, zone carsiche, alloctoni della Val Marecchia, coste a falesia e tutte le forme geomorfologiche, che hanno interesse scientifico-didattico. In tale categoria rientrano le sole Ripe di Ferriano.
3. Per emergenze idrogeologiche si intendono le sorgenti dell'acquifero carbonatico di base, le sorgenti minerali e i corsi d'acqua. In tale categoria rientra la sorgente di Carignano.
4. Le emergenze di cui ai precedenti commi sono individuate nella tavola 10, nelle quali vien indicata la perimetrazione degli ambiti di tutela.
5. Nelle aree di cui ai commi 1 e 2 si applicano le prescrizioni della tutela integrale di cui all'art. 4. delle presenti Norme.
6. Per le emergenze idrogeologiche vale un regime di tutela specifica, così articolato:
 - a) sono vietati gli interventi che producano qualsiasi forma di alterazione e inquinamento delle acque o di infiltrazione e di diffusione nel sottosuolo di prodotti nocivi;
 - b) l'edificabilità di tali aree è prevista come eccezionale e subordinata alla preventiva effettuazione di specifici studi da cui risulti l'insussistenza di rischi per la tutela delle acque.
7. Valgono inoltre le seguenti prescrizioni:
 - a) nell'ambito dei progetti di recupero ambientale delle cave esistenti, dismesse o attive, devono essere salvaguardate aree-campione delle singolarità geologiche emerse: stratificazioni tipiche, forme strutturali, fossili e simili, comunque nel rispetto delle direttive di cui al successivo art. 30;

b) gli interventi di recupero delle aree caratterizzate dalle emergenze di cui al presente articolo, fortemente degradate o in condizioni di rischio per gli insediamenti e le infrastrutture esistenti, o di attrezzatura per percorsi naturalistici e simili, o per la salvaguardia delle infrastrutture esistenti devono essere assoggettate ai criteri e alle procedure di cui agli artt. 9, 29, 30, 31 e 32 delle N.T.A. del P.P.A.R..

Art. 7.

Aree soggette a pericolosità geologica, idrogeologica e sismica

1. Vighe la tutela integrale per le seguenti aree, così come individuate nella carta delle pericolosità geologiche, sismiche ed idrogeologiche (tavole S1.1-S1.4): aree instabili, aree esondabili, aree di versante con acclività superiore al 30%, aree poste a valle di invasi artificiali in zona di pendio, aree ricadenti negli ambiti di tutela dei crinali.

2. Vighe la tutela orientata per le seguenti aree, così come individuate nella carta delle pericolosità geologiche, sismiche ed idrogeologiche (tavole S1.1-S1.4), previe verifiche geognostiche/geotecniche di dettaglio, in seguito alle quali possono essere definiti anche eventuali interventi di consolidamento e di bonifica: aree potenzialmente instabili, aree a ridosso di scarpate con altezza maggiore di ml. 10, aree con terreni grossolani granulari e falda a profondità ≤ 5 ml, o con terreni granulari fini, aree di cresta rocciosa, dorsale o cocuzzolo, aree di contatto fra litotipi a caratteristiche geomeccaniche molto diverse.

3. All'interno delle aree di rispetto dei pozzi, individuate nella carta degli scenari di pericolosità idrogeologica (tavola 4b). si applicano inoltre le seguenti prescrizioni:

a) sono vietati la dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi; lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade; le aree cimiteriali; l'apertura di cave che possano essere in connessione con la falda; l'apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica; la gestione dei rifiuti; lo stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; i pozzi perdenti; il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg per ettaro di azoto presente negli affluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.

Sono inoltre vietati gli scarichi di acque in corsi d'acqua non impermeabilizzati.

4. All'interno delle aree di protezione dei pozzi, individuate nella carta degli scenari di pericolosità

idrogeologica (tavola 4b). si applicano inoltre le seguenti prescrizioni:

a) sono vietati l'accumulo di concimi organici; lo spandimento di pesticidi e fertilizzanti, le discariche di qualsiasi tipo anche se controllate; i pozzi perdenti; lo stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti o sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive.

Art. 8.

Corsi d'acqua

1. I corsi d'acqua sono rappresentati dal reticolo idrografico dei bacini imbriferi, composto da fiumi, torrenti, sorgenti e foci, laghi artificiali, esclusi i lagoni d'accumulo a servizio delle aziende agricole, i fossi intubati, i laghi di cava, nonché i canali artificiali.

2. La classificazione dei corsi d'acqua è ordinata come segue:

a) la classe 1 sottintende bacini idrografici con numero d'ordine superiore al 5;

b) la classe 2 sottintende bacini idrografici con numero d'ordine 4 e 5;

c) la classe 3 sottintende bacini idrografici con numero d'ordine 2 e 3.

3. Le aree caratterizzate dalla presenza di corsi d'acqua sono individuate nella tavola 10, nella quale viene indicata la perimetrazione degli ambiti di tutela, così definiti:

a) all'interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione dei reflui non depurati, salvo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione delle opere di attraversamento sia viarie che impiantistiche. I lavori di pulizia fluviale (eliminazione delle piante ed arbusti, di depositi fangosi e l'eventuale riprofilatura dell'alveo) possono essere eseguiti solo nei casi di documentata e grave ostruzione dell'alveo al deflusso delle acque e comunque senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore paesaggistico;

b) nella fascia contigua di ml. 10,00 a partire dalle sponde o dal piede esterno dell'argine è vietata l'aratura di profondità superiore a cm. 50; inoltre la fascia stessa deve essere lasciata libera da ogni tipo di manufatto, così come prescritto dalla legge n.ro 523/1904;

c) per i corsi d'acqua, nei tratti esterni alle aree urbanizzate, è fissata una zona di rispetto inedificabile per lato, avente - fatta salva la maggiore profondità individuata nelle tavole di Piano in relazione all'ambito di tutela del Fiume Metauro- i seguenti valori minimi:

classi o fasce SubAppenninica

1 120 ml.

2 50 ml.

3 35 ml.

dove sono ammessi esclusivamente:

interventi di recupero ambientale di cui al successivo art. 33;

l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali;

le opere di attraversamento sia viarie che impiantistiche e i lagoni di accumulo a fini irrigui, realizzati all'interno degli ambiti di tutela dei corsi d'acqua di 2a e 3a classe;

il recupero degli edifici rurali esistenti senza alcun aumento di volumetria;

miglioramenti della vegetazione ripariale, consistenti anche nel taglio di alberi caduti, totalmente o parzialmente secchi, pericolanti oppure cresciuti troppo vicini; l'eventuale abbattimento delle piante dovrà comunque essere sempre preceduto dalla loro segnatura effettuata dal Corpo Forestale, che prescriverà nel contempo anche le specie da ripiantumare tra quelle autoctone; i progetti di recupero ambientale delle aree interessate dalle cave dismesse.

4. Per le rive dei laghi artificiali è stabilito un ambito di tutela corrispondente a quello del corso d'acqua principale di alimentazione.

5. Sono fatti salvi i lagoni di accumulo a fini irrigui realizzati all'interno degli ambiti di tutela dei corsi d'acqua di 2a e 3a classe.

6. Eventuali opere, riguardanti i corsi d'acqua o interessanti la falda idrica di subalveo, dovranno comunque sempre essere sottoposte alla preventiva autorizzazione del Servizio Decentrato Opere Pubbliche e Difesa del Suolo di Pesaro.

Art. 9.

Crinali

1. I crinali sono la parte con rilievo morfologico della linea degli spartiacque dei bacini idrografici.

2. Gli spartiacque sono suddivisi in tre classi in rapporto al ruolo nel bacino idrografico e in tre classi in rapporto alla appartenenza alla fascia appenninica, pedeappenninica e subappenninica.

3. La classificazione dei crinali è ordinata come segue:

a) la classe 1 sottintende bacini idrografici con numero d'ordine superiore al 5;

b) la classe 2 sottintende bacini idrografici con numero d'ordine 4 e 5;

c) la classe 3 sottintende bacini idrografici con numero d'ordine 2 e 3.

4. Le aree caratterizzate dalla presenza di crinali sono individuate nelle tavole di Piano, nelle quali viene indicata la perimetrazione degli ambiti di tutela.

5. Nelle aree ricomprese nei suddetti ambiti di tutela si applicano le seguenti prescrizioni:

per i crinali, nei tratti esterni alle aree urbanizzate, è fissata una zona di rispetto inedificabile per lato, avente i seguenti valori di dislivello rispetto alle corrispondenti quote massime, che dovrà essere verificata puntualmente in occasione di richieste di interventi soggetti a permesso di costruire:

classi o fasce SubAppenninica

1

7 ml.

- | | |
|---|-------|
| 2 | 5 ml. |
| 3 | 2 ml. |

dove sono vietati:

- a) gli interventi edilizi di tipo agro-industriale adibiti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- b) i silos e depositi agricoli di rilevante entità;
- c) gli edifici ed impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale;
- d) le nuove attività estrattive, depositi e stoccaggi di materiali non agricoli, salvo i casi di interventi compresi nei recuperi ambientali ai sensi del successivo art. 33.

6. Per le cave esistenti dismesse sono ammessi gli interventi di recupero ambientale di cui ai successivi artt. 33 .

Art. 10.

Versanti

1. I versanti sono costituiti dalle aree delimitate da un crinale e da un fondo vallivo, così come cartograficamente delimitati nelle tavole di Piano.

2. Sulle aree di versante, aventi pendenza assoluta superiore al 30% (trentapercento) sono vietati gli interventi edilizi, nonché qualsiasi impedimento al deflusso delle acque, i riporti e i movimenti di terreno che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, salvo le opere relative ai progetti di recupero ambientale di cui al successivo art. 33.

Art. 11.

Litorali marini

1. I litorali marini sono le aree delimitate dalla battigia fino al crinale costiero e sono costituiti dalla spiaggia, dalla retrospiaggia, dalla pianura costiera e dal versante collinare che si estende fino al crinale. Nei litorali si possono individuare coste alte, coste basse e a falesia.

2. Nella pianura alluvionale costiera si considera litorale il tratto compreso tra la battigia e la congiungente i due crinali costieri.

3. Le aree caratterizzate dalla presenza di litorali marini sono individuate nella serie "Progetto Urbanistico e Ambiti di Tutela" scala 1:5000.

4. Nelle aree ricomprese nei suddetti ambiti di tutela si applicano le seguenti prescrizioni:

- a) lungo la fascia litoranea, compresa tra la linea di battigia ed il limite esterno della spiaggia, in assenza di appositi piani regolarmente autorizzati, è vietata qualsiasi trasformazione dell'assetto attuale e pertanto sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione e di ristrutturazione delle opere esistenti;
- b) inoltre nelle zone di cui al precedente punto a):

non sono ammesse le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, salve, per le opere attinenti al regime idraulico, le derivazioni e captazioni di acqua, il trattamento delle acque reflue nonché le opere necessarie all'attraversamento sia viarie che impiantistiche.

sono vietati i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno salvo che per le opere relative ai progetti di recupero ambientale di cui al successivo art 33.

le attrezzature per la balneazione dovranno avere carattere stagionale e saranno realizzate con strutture leggere, e smontabili, comprese le pavimentazioni. I nuclei destinati a servizi potranno assumere carattere permanente, purché ubicati e realizzati con materiali compatibili con le caratteristiche ambientali dei luoghi.

c) per la restante zona litoranea, nelle aree comprese in una fascia profonda ml. 300 dalla linea di battigia, sono vietati, salvo che nelle aree urbanizzate, nuovi insediamenti di espansione residenziale, ricettiva e produttiva, mentre sono ammessi interventi di riqualificazione urbanistica: servizi pubblici, attività ricreativa, parchi, parcheggi, impianti sportivi e simili.

5. E' fatto comunque divieto di nuovi tracciati viari con manti asfaltati, di attrezzature turistico ricreative (piscine e simili) e sportive in ambiente costiero litoraneo e cioè dalla linea di battigia al limite superiore della spiaggia (retrospiaggia). E' fatto inoltre divieto in ambiente ripario delle foci dei fiumi dell'impiego di gabbionate non ricoperte da riporti naturali, per sbarramenti e sostegni ad opere fluviali e stradali.

6. Le sei aree individuate nella serie "Progetto Urbanistico e Ambiti di Tutela" scala 1:5000, come "litorale marino a basso livello di compromissione" sono sottoposte alla tutela integrale.

SOTTOSISTEMA BOTANICO-VEGETAZIONALE

Art. 12.

Aree floristiche

1. Le aree caratterizzate dalla presenza di aree floristiche sono individuate nella serie "Progetto Urbanistico e Ambiti di Tutela" scala 1:5000, nelle quali viene indicata la perimetrazione degli ambiti di tutela.

2. Nelle aree ricomprese nei suddetti ambiti di tutela si applicano le prescrizioni della tutela integrale di cui all'art. 4. delle presenti Norme.

3. Nelle aree floristiche, delimitate ai sensi della L.R. 52/1974, sono vietate le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, nonché i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, salvo le opere relative ai progetti di recupero ambientale di cui al successivo art. 33 e quelle di sistemazione idraulico-forestale.

Art. 13.

Foreste demaniali regionali e boschi

1. Le aree caratterizzate dalla presenza di foreste e boschi sono individuate , nella serie “Progetto Urbanistico e Ambiti di Tutela” scala 1:5000, nelle quali viene indicata la perimetrazione degli ambiti di tutela, che ricomprendono un fascia perimetrale alla superficie boscata di ml. 25 circa dai fusti degli alberi più esterni o dal margine esterno del “mantello” del bosco.

2. Nelle aree ricomprese nei suddetti ambiti di tutela, nonché nelle aree rimboscate anche se non cartografate, si applicano le prescrizioni della tutela integrale di cui all’art. 4. delle presenti Norme.

3. Valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

a) sono vietate le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, salvo, per le opere attinenti al regime idraulico, le opere di derivazione e captazione d’acqua per uso privato non commerciale e le opere per il trattamento delle acque reflue;

b) le aree effettivamente boscate non possono essere ridotte di superficie; pertanto all'interno di dette aree sono vietati la sostituzione dei boschi con altre colture ed il dissodamento, salvo interventi tendenti a ripristinare la vegetazione autoctona;

c) nelle aree boscate è vietato l'allevamento zootecnico di tipo intensivo definito da un carico massimo per ettaro superiore a 0,5 UBA (Unità Bovina Adulta) per più di sei mesi all'anno;

d) sono ammesse le normali pratiche silvo-colturali, che devono essere improntate a criteri naturalistici quali: il divieto di taglio a raso nei boschi di alto fusto, favorire le specie spontanee nei boschi ad alto fusto, promuovere iniziative per la conversione ad alto fusto del ceduo trentennale; tali pratiche non devono ostacolare la sosta e la presenza delle specie faunistiche autoctone.

4. Le aree boscate, così come delimitate dai vincoli idrogeologici di cui alla Legge 30 dicembre 1923 n.ro 3267, sono sottoposte alla tutela integrale, salvo che per le strutture realizzate in funzione della gestione delle aree boscate e delle opere di difesa del suolo, che comunque devono essere compatibili con l'equilibrio paesistico-ambientale.

5. Le foreste demaniali, che costituiscono patrimonio indisponibile della Regione, saranno sottoposte a gestione regionale unitaria che ne mantenga e valorizzi le caratteristiche. I limiti delle aree di loro pertinenza devono essere riportate sugli strumenti urbanistici comunali.

6. I boschi effettivamente presenti nel territorio comunale, ovvero le formazioni vegetali rispondenti alla definizione di bosco di cui alla L.R. N. 6/05 Legge Forestale Regionale saranno sottoposti al previsto regime di tutela integrale anche se non compiutamente cartografati negli elaborati del piano.

Art. 14.

Aree SIC – ZPS appartenenti alla Rete Natura 2000

1. Tali aree individuate nella serie “Progetto Urbanistico e Ambiti di Tutela” scala 1:5000 sono sottoposte a tutela orientata.

La L.R. 6/2007 esclude la Valutazione d’incidenza, fino all’adozione di Linee guida regionali per gli interventi di trasformazione esplicitamente richiamati all’art. 28 comma 4 lett. A), b), c), d), f), g).

2. La gestione dei siti Rete natura 2000, individuati ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 1, del D.P.R. 357/1997, dovrà rispettare l’art. 24 della L.R. 6/2007.

3. La valutazione di incidenza, parte integrante del presente piano, contiene il progetto dei corridoi ecologici come misura di mitigazione generale sull’intero P.R.G., non sostituendo le eventuali misure di mitigazione che dovessero essere necessarie nell’ambito delle procedure di valutazione di incidenza dei singoli progetti.

4. Il progetto dei corridoi ecologici è stato sottoposto per la verifica di ottemperanza alla legislazione vigente all’esame della Regione Marche, Servizio Ambiente e Paesaggio, P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, P.F. Aree protette, Protocollo di Kyoto, Riqualficazione Urbana. Il progetto dei corridoi ecologici dovrà essere attuato contestualmente alla realizzazione degli interventi da eseguirsi all’interno dei corridoi ecologici stessi.

I proponenti gli interventi previsti nel piano si dovranno attenere nella realizzazione alle previsioni necessarie per la realizzazione dei corridoi ecologici nonché alle prescrizioni e alle opere di mitigazione contenute nell’elaborato “Valutazione di incidenza delle opere previste dal P.R.G.”.

Art. 15.

Oasi faunistiche

1. L’oasi faunistica del Metauro è stata individuata dal Piano faunistico provinciale, ed è individuata nella serie “Progetto Urbanistico e Ambiti di Tutela” scala 1:5000.

2. Tale area è sottoposta a tutela integrale.

3. In particolare vanno evitati tutti quegli interventi che potrebbero interferire in modo impropri con il patrimonio faunistico e/o botanico-vegetazionale esistente.

Art. 16.

Elementi diffusi del paesaggio agrario

1. Si intendono per elementi diffusi del paesaggio agrario:

a) querce isolate, querce a gruppi sparsi e le altre specie protette dalla legislazione regionale vigente;

b) alberature stradali;

c) alberature poderali;

d) siepi stradali e poderali;

e) vegetazione ripariale;

f) macchie e boschi residui.

2. Si definisce siepe qualunque formazione vegetale arbustiva ed arboreo-arbustiva di flora autoctona e naturalizzata composta sia da uno che da più filari.

3. Gli elementi rilevanti di cui al comma 1, sono individuati nella tavola 5 della serie "Sintesi degli studi preliminari" del presente Piano. Le prescrizioni del presente articolo valgono anche per gli elementi di cui al comma 1 non riportati nella tavola 5, ma presenti in aree appartenenti ai sottosistemi territoriali di tipo B e C.

3. Per gli elementi diffusi di cui al primo comma è stabilito il divieto di distruzione o manomissione degli elementi stessi salvo l'ordinaria manutenzione e fermo restando il disposto della L.R. 10 gennaio 1987 n.ro 8 e della L.R. 13 marzo 1985 n.ro 7.

4. Nell'ottica della conservazione degli elementi diffusi del paesaggio agrario elencati nel precedente comma 1, si prescrive la tutela integrale - ai sensi degli art e 27 delle NTA del PPAR - negli ambiti dimensionati per ciascun elemento come di seguito specificato:

a) Querce isolate, querce a gruppi sparsi o di altre specie protette dalla legislazione regionale vigente: una superficie circolare con centro nel tronco dell'elemento e raggio uguale a due volte l'altezza della stessa e comunque non inferiore a ml. 20 circa;

b) Alberature stradali (disposte a meno di ml. 10 circa dal ciglio stradale): una superficie delimitata dalla lunghezza dell'alberatura, ivi comprese eventuali soluzioni di continuità dovute a piante mancanti ed aumentata di almeno ml. 10 circa. all'inizio ed alla fine e, in larghezza, dal ciglio della strada fino a ml. 10 circa oltre l'alberatura;

c) Alberature poderali: una superficie delimitata dalla lunghezza dell'alberatura, ivi comprese eventuali soluzioni di continuità dovute a piante mancanti ed aumentata di ml. 10 circa all'inizio ed alla fine e, in larghezza, da almeno ml. 15 circa misurati dai due lati dell'alberatura;

d) Siepi stradali e poderali: una superficie pari alla lunghezza della siepe, ivi comprese eventuali soluzioni di continuità dovute a piante mancanti ed aumentata di ml. 5 circa all'inizio ed alla fine ed alla larghezza della siepe aumentata di almeno ml. 3 circa per ogni lato, misurati dalla base del fusto o della ceppaia più esterni;

e) Macchie e boschi residui (< 0.5 ha): una superficie compresa entro la linea chiusa misurata ad almeno ml. 20 circa dai fusti arborei o arbustivi più esterni. Tale ambito solo in particolari casi debitamente motivati e documentati potrà essere ridotto a ml. 12 circa;

f) Vegetazione ripariale: una superficie compresa entro la linea chiusa misurata a ml. 25 circa dai fusti arborei o arbustivi più esterni. Tale ambito solo in particolari casi debitamente motivati e documentati potrà essere ridotto a ml. 15 circa.

4. Dalle sopradette prescrizioni, sono fatti salvi gli ampliamenti degli edifici colonici esistenti quando sia dimostrata l'impossibilità di realizzare l'ampliamento stesso su fronti diversi da quelli eventualmente ricadenti nella fascia di tutela del bene considerato. Altri casi particolari dove sia

evidente l'impossibilità di rispettare le fasce di tutela come sopra indicate potranno essere rimesse alla valutazione della commissione edilizia comunale integrata. Per soluzione di continuità si intende un tratto non alberato o non coperto da arbusti, di lunghezza almeno uguale alla somma delle lunghezze dei due tratti contigui e comunque non superiore a ml. 30 circa. In sede di rilascio di provvedimenti autorizzativi si potrà derogare dai presenti limiti solo per adattarli alla specificità delle singole situazioni solo tramite parere favorevole della Commissione Edilizia Integrata.

SOTTOSISTEMA STORICO-CULTURALE

Art. 17.

Paesaggio agrario di interesse storico-ambientale

1. e aree relative al paesaggio agrario di interesse storico-ambientale - ove permangono elementi e tracce dei modi tradizionali di coltivazione unitamente a diffusi manufatti agricoli e vegetazione abbondante, anche spontanea - sono individuate nella tavola 10.

2. Nelle aree ricomprese nei suddetti ambiti di tutela non sono ammessi:

a) l'abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente ivi comprese le testimonianze di particolari tecniche agricolo-produttive e storiche, tranne le essenze infestanti e le piantate di tipo produttivo-industriale, con la precisazione che resta salvo quanto regolamentato dalle LL.RR. n.ro 8/1987 e n.ro 34/1987 e successive integrazioni e modificazioni, nonché dalle normative silvo-colturali vigenti;

b) l'inizio delle nuove attività estrattive, con la precisazione che per le cave esistenti, in atto o dismesse, sono ammessi gli interventi di recupero ambientale, di cui ai successivi artt. 33 ;

c) la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli;

d) i movimenti di terra, che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, salvo che per le opere relative ai progetti di recupero ambientale, di cui al successivo art. 33.

3. E' vietata, altresì, la demolizione dei manufatti agricoli indicati all'art. 59 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G..

Art. 18.

Centri e nuclei storici

1. Oltre al centro storico di Fano, è stato individuato come zone "A" di cui al D.M. 2 aprile 1968 n.ro 1444 il nucleo storico di Carignano.

2. Per le aree caratterizzate dalla presenza di centri e nuclei storici viene indicato un ambito di tutela pari a ml. 100 dal perimetro storico del nucleo così come riportato nelle tavole di piano.

3. All'interno degli ambiti suddetti si applicano le norme di tutela integrale.

4. Valgono inoltre le seguenti prescrizioni:.

- a) all'interno degli ambiti di tutela integrale sono vietate le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, salve, per le opere attinenti al regime idraulico, le derivazioni e captazioni d'acqua, il trattamento delle acque reflue nonché le opere necessarie all'attraversamento sia viarie che impiantistiche;
- b) non sono ammessi i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno salvo che per le opere relative ai progetti di recupero ambientale, di cui al successivo art. 33;
- c) nelle aree interne adiacenti della zona A, di cui al D.M. 2 aprile 1968 n.ro 1444, sono consentiti esclusivamente gli interventi, di cui all'articolo 31 della legge 457/1978.
- d) nei casi di ristrutturazione urbanistica, di cui alla lettera e) del suddetto articolo, gli interventi previsti non dovranno comunque alterare il profilo altimetrico, determinato dagli edifici di margine del centro storico.

Art. 19.

Edifici e manufatti storici

- 1. Gli edifici e manufatti storici sono individuati nell'allegato alle presenti norme denominato "Edifici e manufatti storici" e nelle tavole di Piano nelle quali viene indicata la perimetrazione degli ambiti di tutela.
- 2. Sono inoltre oggetto di tutela i canali, i ponti, le fontane rurali e simili, aventi interesse storico culturale e ambientale.
- 3. Per gli edifici e manufatti di cui al comma 1 è stabilito un ambito di tutela indicato nelle tavole di piano
- 4. Nelle aree ricomprese nei suddetti ambiti di tutela si applica tutela integrale di cui all'art. 4. delle presenti Norme.
- 5. Valgono inoltre le seguenti prescrizioni:
 - a) all'interno degli ambiti di tutela non sono ammesse le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, nonché i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno;
 - b) per gli edifici e manufatti di cui al comma 1 e 2 sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui all'art. 31, lettere a), b) e c) della Legge n.ro 457/1978.

Art. 20.

Zone archeologiche e strade consolari

- 1. Le zone archeologiche e le strade consolari e gli ambiti di tutela comprendono:
 - a) le aree archeologiche identificate in base ai vincoli imposti dalla Legge n.ro 1089/1939;
 - b) altre aree archeologiche di particolare interesse compreso l'acquedotto romano e le relative pertinenze;

c) le aree in cui l'organizzazione delle colture agricole e del territorio conserva elementi della centuriazione relativa alle tracce della maglia poderale stabilita dagli insediamenti coloniali romani;
d) le strade consolari romane;

e) aree con segnalazione di ritrovamenti archeologici.

2. Nelle aree ricomprese nei suddetti ambiti di tutela si applicano le seguenti prescrizioni:

a) nelle aree archeologiche di cui alle lettere a) e b) del primo comma e nel relativo ambito di tutela di 50 ml si applica la tutela integrale; è ammessa l'ordinaria utilizzazione agricola dei terreni, eccetto ogni scavo o aratura dei terreni di profondità maggiore di cm. 50 che deve essere autorizzato dalla Soprintendenza archeologica; è ammessa inoltre ogni attività inerente allo studio e alla valorizzazione delle presenze archeologiche;

b) lungo le strade consolari di cui al primo comma è stabilito un ambito di tutela integrale dell'ampiezza di ml. 10 dal ciglio delle strade consolari come attualmente configurato; in tale ambito – e per una fascia di ml. 50 relativa alla strada consolare Flaminia nel tratto tra Ponte Morello ed il centro storico di Fano - ogni scavo e aratura di profondità maggiore di cm. 50 devono essere autorizzati dal Sindaco, che ne informa la Soprintendenza archeologica;

c) all'interno degli ambiti e in corrispondenza degli elementi e dei segni visibili della struttura centuriata di cui al primo comma, lettera c) non sono ammesse le opere di mobilità e gli impianti tecnologici, nonché qualsiasi movimento di terra che alteri in modo sostanziale o stabilmente il profilo del terreno, salvo per le opere relative ad interventi di recupero ambientale, di cui al successivo art. 33;

d) è vietata qualunque alterazione degli elementi e dei segni visibili della struttura centuriata, e ogni intervento di tipo infrastrutturale deve essere coerente con l'organizzazione di tale struttura centuriata; vale per esse quanto previsto al precedente art. 17, comma 4;

e) Inoltre nelle aree centuriate come sopra indicate non sono ammessi:

l'abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente, tranne le essenze infestanti e le piantate di tipo produttivo-industriale. Resta salvo quanto regolamentato dalle LL.RR.

8/1987 e 34/1987 e successive integrazioni e modificazioni, nonché dalle normative silvocolturali vigenti; l'inizio delle nuove attività estrattive, compresi gli ampliamenti. Per le cave esistenti, in atto o dismesse, sono ammessi gli interventi di recupero ambientale di cui ai successivi artt. 33 ;

la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli.

Art. 21.

Luoghi di memoria storica

1. Le Ripe di Ferriano vengono indicate quali luogo della leggenda, nell'ipotesi che siano state teatro della famosa battaglia del Metauro tra Romani e Cartaginesi. L'ambito di tutela è individuato dalla tavola 10.

2. In tale ambito si applica la tutela orientata.

3. Valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

a) sono vietate le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, salvo, per le opere attinenti al regime idraulico, le derivazioni e captazioni d'acqua, il trattamento delle acque reflue nonché le opere necessarie all'attraversamento. Non sono ammessi i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno salvo che per le opere relative ai progetti di recupero ambientale, di cui al successivo art. 33.

Art. 22.

Punti panoramici e strade panoramiche

1. I punti panoramici e le strade panoramiche sono individuati - oltre che nelle tavole di P.P.A.R. - anche in quelle di Piano, nelle quali viene indicata la perimetrazione degli ambiti di tutela, e comprendono:

2. Nelle aree ricomprese nei suddetti ambiti di tutela si applicano le seguenti prescrizioni:

a) lungo le strade di cui al presente articolo è vietata l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni, ai sensi della circolare ministeriale n.ro 400/1979;

b) inoltre, lungo le strade di cui al presente articolo ed in quelle comprese nei punti panoramici individuati nella tav. 7 del P.P.A.R., le fasce di rispetto stradale indicate dal D.M. 1 aprile 1968 n.ro 1404 sono aumentate del 50%, mentre per le strade non classificate ai sensi del citato Decreto Ministeriale si applica una fascia di rispetto minima di ml. 20.

3. E' fatto comunque salvo il disposto della L.R. n.ro 34/1975.

SOTTOSISTEMI TERRITORIALI

Art. 23.

Classificazione

1. In rapporto alla rilevanza dei valori paesistico-ambientali presenti nel territorio comunale, e facendo riferimento ai criteri di classificazione indicati dal P.P.A.R., si distinguono:

a) Aree B: Aree rilevanti per l'alto valore del rapporto architettura-ambiente, del paesaggio e delle emergenze naturalistiche, caratteristico della regione (colline di San Biagio, Belgatto, Roncosambaccio, Sant'Andrea, Monte Giove, Prelato, Magliano);

b) Aree C: Aree che esprimono la qualità diffusa del paesaggio regionale nelle molteplici forme che lo caratterizzano: torri, case coloniche, ville, alberature, pievi, archeologia produttiva, fornaci, borghi e nuclei, paesaggio agrario storico, emergenze naturalistiche (colline di Carignano, San Cesareo, Cannelle, Ferriano e Caminate);

c) Aree V: Aree di alta percettività visuale individuabili in relazione alle vie di comunicazione ferroviarie, autostradali e stradali di maggiore intensità di traffico (in particolare si fa riferimento alla Superstrada, e al tratto esterno al perimetro urbano dell'Autostrada).

Art. 24.

Indirizzi generali di tutela

1. Nelle aree B, in considerazione dell'alto valore dei caratteri paesistico- ambientali e della condizione di equilibrio tra fattori antropici e ambiente naturale, deve essere attuata una politica di prevalente conservazione e di ulteriore qualificazione dell'assetto attuale, utilizzando il massimo grado di cautela per le opere e gli interventi di rilevante trasformazione del territorio.
2. Nelle aree C deve essere graduata la politica di tutela in rapporto ai valori e ai caratteri specifici delle singole categorie di beni, promuovendo la conferma dell'assetto attuale ove sufficientemente qualificato o ammettendo trasformazioni che siano compatibili con l'attuale configurazione paesistico-ambientale o determinino il ripristino e l'ulteriore qualificazione.
3. Nelle aree V, deve essere attuata una politica di salvaguardia, qualificazione e valorizzazione delle visuali panoramiche percepite dai luoghi di osservazione puntuali o lineari.

3 CARATTERISTICHE DELL'IMPATTO POTENZIALE

Le dimensioni e la tipologia del progetto sono tali da non lasciare supporre impatti ambientali particolarmente significativi e comunque circoscritti all'area occupata dall'azienda. I potenziali impatti sono generalmente reversibili in quanto legati all'attività dei macchinari di distillazione, il cui arresto produce la cessazione pressoché immediata degli effetti.

Le principali matrici ambientali di riferimento, su cui valutare i potenziali impatti, vengono elencate nella seguente tabella, che evidenzia inoltre la pertinenza del progetto con tali aspetti.

Matrice Ambientale	Pertinente	Motivo
Aria	Si	Possibili sfiati di vapore
Acqua	No	Non si generano acque reflue di processo
Rumore	Si	Rumorosità dell'impianto
Rifiuti	Si	Rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero
Suolo e sottosuolo	Si	Possibili sversamenti accidentali di prodotto
Salute umana	Si	Possibile rischio di incidenti
Paesaggio	No	Caratteristiche e dimensioni del progetto con impatto nullo sul paesaggio
Mobilità	No	Nessun incremento del traffico indotto dall'azienda

Di seguito, per ogni matrice ambientale pertinente, si definiscono le caratteristiche del potenziale impatto:

Matrice Ambientale Pertinente	Caratteristiche dell'impatto
Aria	Possibili sfiati di vapore: a seguito di una gestione o manutenzione errata dei distillatori, si potrebbero generare fughe di vapori di solvente nell'aria, dando luogo ad una emissione di tipo fuggitivo. Tali eventi sono brevi e di tipo sporadico.
Rumore	Rumorosità dell'impianto: L'impianto che si intende utilizzare produce un livello sonoro pari a 64 dBA. Il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Fano colloca l'area dove ricade l'azienda in classe VI con limiti diurni di 70 dBA e limiti notturni di 70 dBA. L'impatto è di tipo reversibile in quanto cessa con la dismissione degli impianti.
Rifiuti	Rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero: a seguito delle operazioni di recupero di solvente si produrranno polveri di distillazione per un quantitativo stimato in circa 2,2 tonnellate all'anno. Tale rifiuto sarà sottoposto a deposito temporaneo in azienda prima di essere smaltito adeguatamente mediante ditta autorizzata. La produzione del rifiuto avviene al termine di ogni operazione di distillazione. L'impatto è di tipo reversibile in quanto cessa con la dismissione degli impianti.
Suolo e sottosuolo	Possibili sversamenti accidentali di prodotto: per prodotti si intende sia il solvente sporco da recuperare che quello pronto per il riutilizzo. Tali eventi per la loro natura accidentale non sono ovviamente prevedibili e quantificabili.
Salute umana	Possibile rischio di incidenti: gli incidenti più probabili sono quelle relativi alla possibilità di incendio o di esplosione dei prodotti. I solventi da recuperare ed i loro vapori sono infatti generalmente infiammabili ed una cattiva gestione dei macchinari aumenta notevolmente il rischio di incidente.

Interventi previsti per la mitigazione dei potenziali impatti:

Matrice Ambientale Pertinente	Mitigazione dell'impatto
Aria	Al fine di evitare la produzione di emissioni fugitive (vapori di solvente) gli operatori effettueranno una corretta conduzione e manutenzione degli impianti facendo riferimento anche a quanto prescritto dal produttore all'interno dell'apposito manuale di utilizzo.
Rumore	Il livello di emissione sonora stimato nella situazione più gravosa risulta già contenuta.
Rifiuti	I rifiuti prodotti (fanghi di distillazione) verranno stoccati temporaneamente in maniera conforme alla normativa vigente lontano dal luogo di produzione. Tale sito è munito di copertura e pavimentazione impermeabile. Lo smaltimento finale sarà effettuato da ditta autorizzata.
Suolo e sottosuolo	I prodotti liquidi (solvente sporco e solvente recuperato) e i fanghi verranno collocati all'interno dell'opificio nel rispettando D.Lvo 152/06
Salute umana	Al fine di evitare il verificarsi di incidenti (esplosioni, incendio) gli operatori effettueranno una corretta conduzione e manutenzione degli impianti facendo riferimento anche a quanto prescritto dal produttore all'interno dell'apposito manuale di utilizzo.

4 ALLEGATI

4.1 ALLEGATI

1. Copia documento di identità del legale rappresentante.
2. C.T.R. scala 1:10.000.
3. Planimetria stabilimento.